

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 571 del 05/04/2019

Oggetto:	FORNITURA N.8 PC PORTATILI, N. 2 MONITOR E N. 1 HD ESTERNO PER DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI, SAN SALVO E SEDE CENTRALE - ODA SU CONSIP S.P.A. "PC PORTATILI E TABLET 2" LOTTO 2.
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con nota inviata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti dell'Arta da parte del Coll. Amministrativo Professionale Igino Caruso del Distretto di S. Salvo, acquisita al ns. Prot. n° 15578 del 28.03.2019, sono stati richiesti n. 2 portatili;

CHE con nota inviata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti dell'Arta da parte del Direttore del Distretto di Chieti, acquisita al ns. Prot. n° 13112 del 18.03.2019, sono stati richiesti n. 4 portatili e n. 1 Hard Disk esterno;

VISTA la nota prot. 16565/2019 con cui è stata trasmessa una ricognizione relativa alle esigenze della Sede Centrale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni Legge n. 135 del 07.08.2012, che prevede all'art. 1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 «*sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*»;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che «*Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 130 della Legge n° 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui «*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui*



all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

CONSIDERATO l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere agli acquisti di beni e servizi dell'Informazione e della Comunicazione (ICT,) in attesa delle indicazioni definite dal Piano triennale, ed in particolare al punto 4, lettera c) conferma il ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

PRESO ATTO che Consip ha attivato una convenzione “Pc portatili e tablet 2” con la società Infordata, a seguito di esperimento di gara pubblica–Lotto 2 – che prevede al suo interno pc portatili corrispondenti a quelli richiesti con le note citate ;

TENUTO CONTO che la convenzione PC desktop 16 ha esaurito il massimale, come da stampa allegata, pertanto non risulta possibile ricomprendere nell'Oda anche i Pc desktop richiesti nelle note sopracitate;

PRESO ATTO delle condizioni della gara espletata da Consip in relazione al citato Lotto 2(CIG padre n. CIG: 72123668B3) risultanti da: convenzione Consip e condizioni generali, agli atti;

RITENUTO di aderire alla convenzione Consip “Pc portatili e tablet 2” per la fornitura di .8 pc



portatili, n. 2 monitor e n. 1 HD esterno descritti nella succitata nota;

DATO ATTO che il Cig derivato è il seguente: ZC1CC9D24;

DATO ATTO che il fornitore si impegna a rispettare obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., come espressamente indicato nell'art. 24 delle Condizioni Generali allegate;

VISTO IL Durc della società Infordata prot. 14137127 che risulta regolare;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Roberto Cocco Direttore del Distretto di S.Salvo e la dr.ssa Giovanna Mancinelli Direttore del Distretto di Chieti;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente necessaria garantire la continuità dell'attività istituzionale dell'Arta;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 5.678,17 Iva inclusa capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L64/98" del bilancio finanziario 2019 che presenta sufficiente capienza;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dell'avvenuta attivazione "Pc portatili e tablet 2" con la società Infordata, a seguito di esperimento di gara pubblica—Lotto 2 – che prevede al suo interno pc portatili corrispondenti a quelli richiesti con le note citate in premessa;
2. **di aderire** alla convenzione Consip "Pc portatili e tablet " per la fornitura di n di .8 pc portatili, n. 2 monitor e n. 1 HD esterno per i Distretti di Chieti, San Salvo e Sede Centrale o per tutte le motivazioni in premessa, mediante ordine diretto d'acquisto.
3. **di affidare** alla Società Infordata . p.Iva 00929440592— la fornitura in oggetto.



4.di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Roberto Cocco Direttore del Distretto di S.Salvo e la dr.ssa Giovanna Mancinelli Direttore del Distretto di Chieti

5.di impegnare la somma pari a € 5.678,17 Iva inclusa capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L64/98" del bilancio finanziario 2019 che presenta sufficiente capienza – CigZ7C1CC9D24.

6.di adempiere agli obblighi di pubblicazione.

7.di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Data, 05/04/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

